



ORDINANZA N. 72

Oggetto:

AMPLIAMENTO ORARI ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA (BARBIERE,ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCER).

POLIZIA LOCALE IL SINDACO

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di 6 mesi e quindi a tutto il 31 luglio 2020;
- con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020 e 26.04.2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che normano fundamentalmente il principio di distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio da virus;
- con atti del Ministero della Salute, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle norme sopra citate;

Preso atto delle varie ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

Vista la normativa vigente, che ancora sospende queste attività, ma considerata l'apertura del Governo alla richiesta delle Regioni sulle possibili riaperture anticipate dal 18 maggio p.v. in base ad esigenze territoriali;

Evidenziato che tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, stabilite a livello statale e regionale, in particolare per le attività commerciali aperte al pubblico dovranno essere rispettate dalle attività di servizi alla persona, oltre agli eventuali protocolli integrativi che potrebbero essere emanati a livello regionale;

Visto l'art.20, commi 2 e 3, del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27.07.2010;

Dato atto che gli esercizi in oggetto possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere e che sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune;

Vista la nota prot. 55168 del 15.04.2020, pervenuta da parte di Confartigianato, con la quale viene richiesta la facoltà per gli esercenti di attività di servizi alla persona di poter aprire anche la domenica e festivi, dalle ore 7:00 alle ore 22:00 per un massimo di 13 ore giornaliere, nel periodo coincidente tra la data in cui è consentita la riapertura e la fine dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende facilitare la ripresa delle attività produttive interrotte dall'epidemia di COVID-19 fermo restando l'adozione di ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;

Ritenuto di permettere alle suddette imprese artigiane di ampliare le fasce orarie per meglio gestire la ripresa delle attività adeguandosi ai protocolli sanitari in essere;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Vista la L.R. Veneto 23 ottobre 2009 n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modifiche;

Vista la L. 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche;

Vista la L.R. Veneto 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

DISPONE

- la deroga alle chiusure nelle domeniche e nelle giornate festive a partire dal 18 maggio 2020, o dall'eventuale diversa data di ripresa delle attività che sarà disposta dagli organi competenti, fino al 31 luglio 2020;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Associazioni di categoria;
- Stazione Carabinieri.

Paola LAIN

(Documento firmato digitalmente)